

ASA e Easyfrontier offrono assistenza alle aziende in caso di controversia con gli uffici della Dogana



Contenziosi doganali: evitarli è meglio, prevenirli è possibile

Con l'aiuto di un esperto conviene esaminare la possibilità di arrivare a una interpretazione favorevole o meno sfavorevole della normativa, evitando se possibile i tempi e i costi di una controversia con la dogana.

CARMELA MASSARO

Non sempre le operazioni di importazione e di esportazione vanno lisce come ci aspetteremmo: differenti interpretazioni dei documenti commerciali, della natura e dell'origine delle merci, casi di differente valutazione dei documenti e più spesso della loro corrispondenza con la merce possono portare alla nascita di un contenzioso tra l'esportatore e l'ufficio Dogana.

In realtà, le controversie all'esportazione sono rare e spesso riguardano problemi di natura formale o sono di competenza di altri organi, come nel caso dell'assenza del "Visto Uscire". Invece, nelle controversie all'importazione in genere l'importatore preferisce accettare le ragionevoli conclusioni della Dogana, ma vi sono casi in cui è inevitabile difendersi, anche per non passare per quel che non si è: soggetti che sbagliano, che non conoscono le regole, che si comportano da furbi.

La normativa prevede due strade per l'instaurazione delle controversie.

La prima strada tutta amministrativa, è disciplinata dal Testo Unico sulle Leggi Doganali (DPR 23 gennaio 1973, n. 43) agli articoli 63 e seguenti. Prevede il rispetto di termini e comportamenti molto stringenti per l'operatore, a fronte di una presunta maggior celerità nella decisione. L'Organo competente nel caso di contenzioso instaurato è la Dire-

zione Regionale alla quale appartiene all'ufficio doganale che ha emesso l'avviso di accertamento. Qualora l'atto emanato sia manifestamente infondato e pretestuoso oppure quasi "dovuto", in relazione a un convincimento debole, potrebbe essere conveniente esperire il ricorso amministrativo.

La seconda strada è quella tipicamente prevista nel caso di controversie tributarie e consiste nell'instaurazione di un procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Si salta cioè il ricorso amministrativo e si va in sede giurisdizionale.

In tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a un convincimento della Dogana realmente contrapposto e non condivisibile conviene percorrere da subito la via giurisdizionale, al fine di giungere davanti a una magistratura obiettiva e non a un organo sopra ordinato, come la Direzione Regionale, che tenderebbe ad assecondare l'operato delle Dogane dipendenti.

Fermo restando che ogni controversia ha una sua storia e l'approccio che appare ottimale in un caso finisce per essere controproducente in un altro, si può tentare di fornire qualche suggerimento, da prendere con cautela, alle aziende che dovessero trovarsi di fronte all'eventualità di una controversia doganale.

Come scegliere la soluzione migliore

La prima cosa da fare è esaminare immediatamente con la Dogana la possibilità di arrivare a una interpretazione favorevole della normativa, evitando, quando la strada risulti percorribile, i tempi e i costi di una controversia. In questa fase può risultare prezioso l'intervento di un esperto che possa valutare attentamente con la Dogana, ancor prima che contro di essa, le opzioni interpretative meno sfavorevoli. Qualora la controversia dovesse risultare inevitabile, si valuti l'opportunità di passare decisamente per la via giurisdizionale, tenendo ben presente, d'altro canto, la possibilità di risolvere il contrasto per via amministrativa, sulla base dei parametri sono stati ricordati. Anche in questo caso, l'assistenza di soggetti qualificati può consentire di assumere la decisione migliore per l'esito finale della controversia e per il prestigio e la credibilità dell'azienda coinvolta nella controversia medesima.

Salvo situazioni particolari, da valutarsi di volta in volta, e salvo il caso in cui il pagamento dei diritti e delle sanzioni dovesse rivelarsi realmente drammatico per l'azienda, bisogna prendere in attenta considerazione, particolarmente in caso di controversia proposta alla Commissione Tributaria, la possibilità di pagare i tributi richiesti dalla Dogana: in caso di esito positivo l'intera somma e i relativi interessi verrebbero restituiti al contribuente. Viceversa, già l'accertamento effettuato dalla Dogana costituisce titolo esecutivo e, in caso di esito sfavorevole anche del primo grado, toccherà in linea generale pagare subito tutto. Si tratta di una valutazione articolata, che deve tener conto di atteggiamenti e attese, oltre che del vantaggio immediato del rinvio del pagamento.

ASA e il suo partner operativo Easyfrontier, nel caso di contenzioso con la Dogana, potranno offrire consulenza e assistenza, sia direttamente sia coadiuvando l'opera dei legali delle aziende associate su problematiche, come quelle doganali, di non semplicissima interpretazione. Spesso, infatti, le controversie riguardano differenti classificazioni tariffarie e l'applicazione di norme speciali, anche interpretative, che non risultano di immediata comprensione.

Efficaci strumenti di assistenza agli importatori

Al di là di tutte le strategie da mettere in campo, vale sem-

pre il sano principio "prevenire è meglio che curare": nel caso di potenziali controversie, esistono alcune precauzioni che possono ridurne l'eventualità o rendere assai meno oneroso e più semplice da valutare l'avvio di un contenzioso doganale.

Innanzitutto, visto che gran parte del contendere deriva dalla qualificazione della merce importata, ossia dalla sua classificazione tariffaria, quando esistano ragionevoli dubbi di classificazione conviene sicuramente richiedere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV), un parere vincolante espresso in materia dagli uffici comunitari competenti. L'ITV evita in modo assoluto che sulla classifica possano sorgere controversie. ASA, con il "Progetto Dogana Facile", può offrire strumenti e assistenza agli importatori per formulare e sottoporre la richiesta di ITV agli uffici competenti.

Si è già affrontato, su queste pagine il problema della rappresentanza diretta (ossia delle operazioni doganali effettuate dai doganalisti) e degli effetti che essa può avere nella sfera giuridica dell'importatore e dell'esportatore: la ricaduta diretta dell'operato di un terzo sull'assetto degli interessi dell'azienda, anche se di tale terzo l'azienda non ha spesso neppure avuto l'onore di conoscere il nome.

Connessa a tale problema è la frequente insorgenza di contestazioni sull'accertamento effettuato dalla Dogana, così come sono state esaminate sopra: scarsa conoscenza delle merci importate, lontananza dagli interessi del proprietario delle merci ecc.

Soprattutto quando il doganalista si trova a operare in uffici lontani dalla sede dell'azienda vi sono faintimenti con gli uffici doganali, che poi portano al contenzioso: evitabile se solo le operazioni doganali fossero effettuate sotto la supervisione e il controllo dell'importatore, possibile quando il proprietario sdogani, avvalendosi delle procedure di domiciliazione, presso la propria sede. Infatti, coloro che adottano le procedure di domiciliazione hanno, tra l'altro, occasione di sviluppare un dialogo costruttivo e costante con l'ufficio doganale competente per il territorio nel quale operano. E anche in caso di contenzioso sarà meno oneroso avviarlo e sostenerlo perché gli uffici competenti sono quelli del territorio e non quelli di un'altra regione, a volte molto lontana. □

